

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPERANZA - ONLUS

Art.1) DENOMINAZIONE - E' costituita l'Associazione - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - in breve denominata come Associazione "SPERANZA" - Onlus, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

L'Associazione opera senza limiti di durata.

Art.2) SEDE - L'Associazione ha sede in Pisa, Via di Parigi n°24. La sede può variare secondo il deliberato dell'Assemblea dei soci.

Art.3) FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI - L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Gli scopi preminenti dell'Associazione sono:

- Tutelare i diritti delle persone socialmente svantaggiate, con attenzione ai disabili psichici, facendosi portavoce dei loro disagi e di quelli delle loro famiglie.
- Promuovere, in armonia con la struttura professionale del Dipartimento di salute mentale, percorsi terapeutici riabilitativi finalizzati agli inserimenti socio-lavorativi.
- Portare il problema delle malattie mentali di fronte all'opinione pubblica in modo da coinvolgere privati ed istituzioni politiche allo scopo di abbattere l'ignoranza ed il pregiudizio nonché per combattere

P. C.

[Handwritten signature]

l'ostilità che impedisce la comprensione e la solidarietà.

- Fare dell'associazione un punto di riferimento e di ascolto per indirizzare e sostenere le famiglie che vivono direttamente il dramma della salute mentale.
- Promuovere e organizzare ricerche, convegni, dibattiti, seminari, corsi di aggiornamento, manifestazioni espositive e audiovisive e iniziative in genere, tese ad approfondire la conoscenza delle problematiche connesse alla salute mentale.

Per realizzare tali finalità l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni occasionali, volontarie e gratuite degli associati.

L'Associazione ritiene importante il rapporto con le istituzioni pubbliche, in particolare con le Amministrazioni locali della Toscana (Regione, Province, Comuni, Commissioni di pari opportunità, Università, Aziende sanitarie locali, ecc.) per sviluppare i progetti relativi alle attività indicate.

Art.4) ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle accessorie ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità. L'Associazione si impegna ad attuare attività di volontariato, prestate in modo personale, spontaneo e

gratuito esclusivamente per fini di solidarietà e tramite l'Associazione stessa.

Le prestazioni sono erogate con continuità e rivolte a coloro che ne facciano richiesta in relazione e limitatamente alle finalità dell'Associazione, di cui all'Art. 3.

Art.5) QUALIFICA DI ONLUS - L'Associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs 460/1997 quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, provvede a comunicare alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle Onlus, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di Onlus.

Art.6) SOCI - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che intendano impegnarsi personalmente per il raggiungimento dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

La qualità di socio dà diritto a partecipare alle attività, ricevere regolarmente i materiali prodotti dall'Associazione, essere informato sull'attività, nonché ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica, compreso quello di voto nell'Assemblea.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, e

all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Tutti i soci possono essere eletti alle cariche associative.

Art.7) RECESSO OD ESCLUSIONE DEL SOCIO - Il socio cessa di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni, quando ne dia comunicazione scritta al Presidente. Le dimissioni avranno decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- b) per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, di morosità o di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall'Associazione.

L'esclusione viene votata dal Consiglio a maggioranza qualificata e ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima seduta utile.

Art.8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei revisori.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art.9) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI - All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

*P. De...
Luca...*

- a) Approvare tutte le linee generali di programma di attività dell'Associazione e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- b) approvare il rendiconto gestionale preventivo e consuntivo, l'eventuale regolamento interno e le relazioni del Consiglio Direttivo;
- c) procedere all'elezione ed alla nomina delle cariche sociali previste nel presente Statuto;
- d) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo e sullo scioglimento dell'Associazione;
- e) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. Un'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario, su iniziativa del Presidente, di una parte del Consiglio o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea si applicano le seguenti norme:

- 1) le adunanze sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti;

Placan
[Signature]



2) le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle delibere assembleari, sulla base delle quali cura la stipula degli atti e dei contratti in genere inerenti l'attività sociale, redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, determina le quote associative e delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci. Svolge, inoltre, tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti. Resta in carica per tre anni e i Consiglieri possono essere rieletti.

Esso è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea Generale con modalità e maggioranza di cui all'art. 9.

Il Consiglio nomina tra le proprie componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione e fissa le eventuali responsabilità degli altri consiglieri.

Il Consiglio è convocato, oltre che dal Presidente, da almeno un terzo dei suoi componenti quando lo richiedano.

Art.11) IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE - Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio tra i propri componenti. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.


Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio; sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta dal Vicepresidente. Ad ogni altro effetto il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Art.12) IL SEGRETARIO

Il Segretario assicura la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio e ne cura la tenuta. Viene eletto tra i componenti del Consiglio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art.13) IL TESORIERE - Il tesoriere riscuote le quote annuali e provvede in genere ad ogni adempimento amministrativo e contabile dell'Associazione. Il Tesoriere viene eletto tra i



Palan

componenti del Consiglio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art.14) COLLEGIO DEI REVISORI - l'Assemblea può nominare un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi idonea capacità professionale. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Art.15) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal Fondo sociale, dagli eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione non reinvestiti nelle attività istituzionali previste in questo Statuto, dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Art.16) ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE - Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote annuali associative e contributi;
- b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;

- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) i proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- f) i proventi provenienti da raccolte pubbliche di fondi;
- g) i redditi del patrimonio e ogni altro provento.

Tali entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione in conformità alle deliberazioni degli organi sociali.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il rendiconto economico-finanziario viene approvato dall'Assemblea Generale secondo le modalità previste all'art.9.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra i soci, anche in forme indirette. La partecipazione sociale non può in alcun modo essere collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale. Pertanto i soci che, per qualsiasi ragione, cessano di far parte dell'Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio né sulle quote versate.

F. B. ...
[Signature]





In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà destinato al raggiungimento di finalità identiche o similari a quelle statutarie e perseguite da altre associazioni.

Art.17) MODIFICA DELLO STATUTO - Lo Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio, solo dall'Assemblea dei soci.

Art.18) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art.19) DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.



p. IL DIRETTORE
Francesco Costantino
PER DELEGA

OPERATORE TRIBUTARIO
M.G. Ciapi

